

Sisal Group S.p.A.

Procedura


PER LA GESTIONE INTERNA E PER LA
COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI
RISERVATE E PRIVILEGIATE

AGGIORNAMENTO DEL 30 GIUGNO 2014

PER APPROVAZIONE:

L'Amministratore Delegato

Dott. Emilio Petrone



1. Scopo e ambito di applicazione

Sisal Group S.p.A. (di seguito, la "Società"), iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento tenuto da Banca d'Italia di cui all'articolo 114-*septies* del d.lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato e integrato (il "TUB"), svolge, nei confronti del pubblico, l'attività di prestazione di servizi di pagamento (come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. (b), punto (3) del d.lgs. n. 11/2010), mediante il proprio patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 114-*terdecies* del TUB.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera in data 23 maggio 2014, ha adottato la presente procedura, aggiornata dall'Amministratore Delegato il 30 giugno 2014 (la "Procedura") per disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e privilegiate e la procedura da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società e le società da essa controllate (le "Società Controllate"¹), e insieme con la Società e ai soggetti in rapporto di controllo con essa, il "Gruppo Sisal").

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato (la "Normativa"). Non rientra invece nell'ambito di applicazione della Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale che vengono diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

Tale Procedura si applica a tutte le società del gruppo facente capo a Sisal Group S.p.A. e costituisce parte integrante dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01 per le società che li hanno adottati.

Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali (sui quali si veda, in particolare, il successivo articolo 8), i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società e delle Società Controllate che si trovino ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni riservate e privilegiate (i "Soggetti Obbligati").

I Soggetti Obbligati attestano, anche in via telematica, di aver preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.

La presente Procedura vale anche come istruzione alle Società Controllate affinché forniscano senza indugio alla Società tutte le informazioni necessarie per il tempestivo

¹ Ai sensi dell'articolo 93 del TUF, si considerano "controllate", oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; e/o (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Inoltre, ai fini della definizione di "controllo", si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone. Non si considerano, invece, quelli spettanti al soggetto per conto di terzi.

e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dalla Normativa a carico della Società stessa.

2. Informazioni Privilegiate e Informazioni Riservate - Definizione

2.1 Informazioni Privilegiate

Ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del d.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") costituiscono informazioni privilegiate (le "Informazioni Privilegiate") quelle informazioni:

- di carattere preciso;
- non di pubblico dominio;
- concernenti, direttamente o indirettamente, la Società, le Società Controllate o gli Strumenti Finanziari; e
- idonee, se rese pubbliche, ad influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società (gli "Strumenti Finanziari").

Ai sensi dell'articolo 181, comma 3, del TUF, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del TUF, un'informazione che, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari è quell'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'Informazione Privilegiata può consistere (i) in una decisione assunta o in un'attività posta in essere dalla Società o da soggetti diversi dalla Società o (ii) da un fatto, evento o circostanza oggettivi. Nel primo caso, l'Informazione Privilegiata è comunicata a seguito dell'assunzione della decisione o dell'effettuazione dell'attività da parte dell'organo sociale o del responsabile della struttura organizzativa competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa; nel secondo caso, invece, l'Informazione Privilegiata è comunicata a seguito di una valutazione effettuata dal Servizio Legale Corporate e Societario ("S.L.C.S.") e dall'Investor Relator ("I.R."), come meglio dettagliato nel successivo articolo 6.

Tra le Informazioni Privilegiate rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo ed in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, i dati contabili di periodo, le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative² o accordi in merito all'acquisizione e/o alla cessione di *asset* significativi, le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero ad accordi in

² Con riferimento alle "trattative", dovrà essere considerata di volta in volta la loro concreta ed effettiva rilevanza, anche in considerazione del loro stato di avanzamento, al fine della qualifica delle stesse quali Informazioni Privilegiate.

merito alla acquisizione e/o alla cessione di *asset* strategici o significativi, le operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, ecc.), le controversie legali e gli avvicendamenti intervenuti nel *top* e *senior management*.

2.2 Informazioni Riservate

Le informazioni riservate (le “**Informazioni Riservate**”) relative, direttamente o indirettamente, alla Società, alle Società Controllate e agli Strumenti Finanziari, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere definite tali per l’assenza di uno o più degli elementi sopra riportati (in quanto, ad esempio, riferite ad eventi e circostanze non ancora verificatesi) devono essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità.

3. Gestione delle Informazioni Riservate

La Società adotta misure idonee a mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle Informazioni Riservate.

Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto a:

- mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate;
- trattare tali informazioni solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

L’accesso alle Informazioni Riservate da parte di soggetti esterni al Gruppo Sisal è consentito, nei limiti previsti dalla Normativa, soltanto previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza predisposto dalla Società (i cui contenuti sono derogabili solo con espressa e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Delegato) o nel rispetto delle modalità indicate all’articolo 114, comma 4, del TUF.

4. Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

La Società ha istituito, ai sensi della Normativa, e dovrà mantenere aggiornato, un registro (il “**Registro**”) recante l’indicazione dei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero dell’ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Tali soggetti sono tenuti all’osservanza della Procedura in quanto Soggetti Obbligati ai sensi dell’articolo 1 che precede.

Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro sono disciplinate in apposita procedura, strettamente connessa e funzionale alla presente Procedura; il Registro è tenuto dal S.L.C.S..

5. Gestione delle Informazioni Privilegiate

La Procedura, costituendo il punto di riferimento delle attività e dei documenti finalizzati a perseguire il puntuale rispetto della Normativa, definisce i principi guida e individua criteri di comportamento, regole organizzative ed adempimenti e responsabilità e compiti delle strutture organizzative coinvolte nella gestione delle Informazioni Privilegiate.

5.1 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Ai fini del rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione imposti dalla Normativa, il processo di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate adottato dalla Società si articola come segue:

- a. Fase di individuazione - le funzioni aziendali coinvolte o informate di eventi ritenuti rilevanti, in relazione ai quali possono scaturire Informazioni Privilegiate, provvedono ad informare tempestivamente il S.L.C.S. e l'I.R.;
- b. Fase di valutazione - ricevuta la segnalazione, S.L.C.S. e I.R. procedono con la valutazione della sussistenza degli elementi che connotano l'esistenza di un'Informazione Privilegiata. Nello svolgimento di tale attività, possono richiedere il supporto di altre funzioni aziendali competenti e/o interessate. In caso di esito positivo della valutazione, provvedono all'avvio delle attività propedeutiche alla comunicazioni al mercato segnalando, tra l'altro, alla Direzione Marketing e Comunicazione l'esigenza di diffondere una comunicazione. S.L.C.S. e I.R. valutano, inoltre, se attuare specifiche verifiche preventive con Consob e Borsa Italiana S.p.A. (le "Autorità di Vigilanza"), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata.
- c. Fase di comunicazione - si rinvia a quanto previsto nel successivo articolo 6 della presente Procedura.

5.2 Comunicazione a terzi delle Informazioni Privilegiate

Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate dalla Società a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale e a condizione che tali soggetti terzi siano vincolati ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Nella comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate, i responsabili delle diverse funzioni della Società saranno comunque tenuti ad effettuare una selezione delle informazioni fornite limitandole allo stretto necessario e dovranno preventivamente consultarsi con l'Amministratore Delegato o il Chief Financial Officer (C.F.O.).

Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, le Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi che non siano vincolati ad obblighi di riservatezza ovvero la riservatezza delle informazioni venga meno, S.L.C.S. e I.R. si attiveranno per darne integrale comunicazione al pubblico senza indugio.

6. Gestione della comunicazione

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene a cura di I.R., che si occupa anche della loro trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato. Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle competenti strutture interne ed in particolare dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 2, del TUF (attestazione che deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazioni divulgate al mercato contenenti informazioni di carattere finanziario).

In ogni caso, la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, assicurando coerenza e comparabilità con le informazioni già rese note al pubblico, evitando il rischio di asimmetrie informative tra gli investitori o il definirsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli Strumenti Finanziari.

6.1 Procedimento

Le Funzioni Proponenti, prima dell'effettuazione di una operazione o di una determinata attività, prendono contatti con S.L.C.S. e I.R. al fine di verificare, in relazione a determinati eventi o esigenze che possano sorgere, l'obbligatorietà e/o l'opportunità di diffondere un comunicato. Terminato il processo di valutazione circa l'emanazione del comunicato, I.R. predispone il relativo testo del comunicato, con l'ausilio delle Funzioni Proponenti, di S.L.C.S. e di altre funzioni, per le materie di rispettiva competenza.

Al termine del procedimento sopra descritto, la bozza del comunicato è trasmessa all'Amministratore Delegato della Società. Qualora il comunicato sia relativo ad un evento relativo a società del Gruppo, la bozza è trasmessa anche all'Amministratore Delegato della società interessata. Nel caso in cui l'oggetto dell'informativa riguardi attività svolte congiuntamente con soggetti esterni al Gruppo Sisal, dovrà essere specificata per ciascuna grandezza rilevante indicata nell'informativa la quota di spettanza della Società. Una volta approvato dall'Amministratore Delegato, I.R. provvede alla diffusione del comunicato nei modi previsti dalla normativa applicabile.

La bozza dei comunicati stampa attinenti alla cosiddetta informazione periodica (bilancio d'esercizio e consolidato, bilancio semestrale, resoconto intermedio di gestione, ecc.) è approvata dal Consiglio di Amministrazione. Negli altri casi, qualora l'Amministratore Delegato della Società lo ritenga opportuno o necessario, la bozza del comunicato è sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.

La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

Ai fini della predisposizione della bozza del Comunicato, l'Investor Relator valuta l'opportunità di procedere ad una consultazione preventiva con le Autorità di Vigilanza e, previa consultazione con l'Amministratore Delegato, provvede a comunicare alle Autorità di Vigilanza eventuali decisioni che potrebbero richiedere la pubblicazione di un comunicato a mercato aperto.

6.2 Ritardo nella comunicazione

Qualora la tempestiva diffusione dell'Informazione Privilegiata possa arrecare pregiudizio ad un legittimo interesse della Società, l'Amministratore Delegato della Società può decidere di avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 3, del TUF e della corrispondente disposizione di attuazione (art. 66-bis del Regolamento Emittenti), purché il ritardo non possa indurre in errore il

pubblico su fatti e circostanze essenziali e la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.

L'Amministratore Delegato della Società dovrà effettuare un'attenta e approfondita valutazione riguardo a tale possibilità, in modo da limitarne l'impiego ai casi strettamente necessari, anche avvalendosi del supporto dei Responsabili dei vari Uffici/Funzioni, a seconda delle specifiche competenze e, unitamente all'Investor Relator, provvede agli adempimenti previsti dalla Normativa. In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, deve essere garantito il mantenimento della confidenzialità dell'Informazione Privilegiata e pertanto: (i) deve essere consentito l'accesso all'Informazione Privilegiata soltanto alle persone che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società ed eventualmente ai soli soggetti terzi che siano sottoposti ad obblighi di; (ii) le persone che hanno accesso a tali informazioni siano portate a conoscenza dei doveri giuridici e regolamentari che derivano da tale accesso e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

Qualora, nonostante le misure di cui sopra, venga meno la riservatezza dell'Informazione Privilegiata, la Società dovrà attivarsi per ristabilire la parità informativa e provvedendo all'immediata comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

La successiva diffusione dell'Informazione Privilegiata ritardata è effettuata ai sensi della Normativa.

6.3 "Rumours" di mercato

Nel caso di c.d. "rumours" di mercato, per tali intendendosi la presenza di notizie diffuse tra il pubblico con modalità differenti rispetto a quelle descritte nel presente regolamento concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, operazioni di finanza straordinaria della Società ovvero l'andamento degli affari della Società, l'Amministratore Delegato valuterà, informandone I.R., la condotta da adottare in conformità alla Normativa.

7. Comunicazione esterna e pubblicazioni

Al fine di assicurare pieno coordinamento e uniformità di indirizzo nell'interesse del Gruppo Sisal, ogni rapporto con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato della Società ed avvenire per il tramite di I.R. (il "Responsabile").

Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, brochure pubblicitarie, presentazioni, booklet informativi, riviste aziendali, sito *internet*) deve essere verificato preventivamente dal Responsabile, al fine di assicurare la correttezza e l'omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Riservate.

Sul sito Internet della Società sono pubblicate, in apposita sezione rivolta ad azionisti, investitori, analisti finanziari e *Stakeholder* in genere le informazioni la cui diffusione al

pubblico sia prevista dalla Normativa di tempo in tempo vigente. La pubblicazione delle informazioni è curata dalla I.R. con il supporto delle Funzioni aziendali di volta in volta interessate, in lingua italiana e in lingua inglese.

8. Obblighi degli organi di amministrazione e controllo

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate sono obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte.

E' fatto comunque divieto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate di comunicare all'esterno informazioni o documenti riservati (specie se si tratta di Informazioni Privilegiate), la cui divulgazione può avvenire solo secondo le modalità e i termini previsti dalla Procedura e dalla Normativa.

9. Responsabile della Procedura

Responsabile della Procedura, con i relativi compiti di coordinamento con l'Amministratore Delegato e/o le altre Funzioni aziendali di volta in volta interessate, è I.R..

10. Aggiornamento e rispetto della Procedura

I.R. è responsabile dell'aggiornamento e del rispetto della Procedura e provvederà senza indugio a comunicare gli aggiornamenti a tutti i Soggetti Obbligati.

11. Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni

In caso di violazione delle disposizioni previste nella Procedura, la Società e le Società Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei propri dipendenti o dirigenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti nella Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 193 del TUF, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (articoli 184-187 del TUF) e amministrativa (articoli 187-*bis* - 187-*quater* del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (articoli 187-*quinquies* del TUF e 25-*sexies* del d.lgs. 231 / 2001).